

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 808**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori STANCA, SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, FERRARA, MANUNZA, NOVI, CARRARA, CASOLI, BETTAMIO, REBUZZI, BALDINI, MARINI Giulio, BARELLI, GIULIANO, DE PETRIS, AMATO, RAMPONI, SELVA, TOMASSINI, MORRA, VENTUCCI, BONFRISCO, CAMBER, MALAN, GRILLO, GHIGO, SAPORITO, SILVESTRI, ALLEGRINI, TADDEI, ASCIUTTI, SCOTTI, CICOLANI, BUTTIGLIONE, DE GREGORIO, PALLARO, POSSA, BIONDI, SANTINI, PICCIONI, PIANETTA, SARO, PECORARO SCANIO, ANTONIONE, SCARPA BONAZZA BUORA, COSSIGA, COLLI, LUNARDI e IZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2006**

—————

**Istituzione della Commissione parlamentare  
per l’innovazione tecnologica**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese è maturata una generale consapevolezza, accompagnata da un ampio dibattito, sull'importanza dell'innovazione tecnologica per la competitività e lo sviluppo economico-sociale. In particolare, i rilevanti progressi di nuove tecnologie e la diffusione del loro utilizzo su scala mondiale sono alla base di profonde trasformazioni che richiedono una specifica capacità di impulso e di governo da parte delle Istituzioni nazionali. Tali tecnologie hanno infatti un significativo impatto sulla nostra vita, promuovono nuovi paradigmi economici e organizzativi, influenzano la crescita e la produttività del sistema pubblico e privato, ed hanno un significativo valore sociale poiché promuovono l'integrazione, la cultura e l'apprendimento, la salute, il miglioramento di quasi tutti i servizi pubblici.

Come altre grandi innovazioni del passato, le nuove tecnologie - come ad esempio quelle digitali - sono caratterizzate dalla pervasività del loro impatto su tutti gli ambiti della nostra società: cittadini e famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni. Per tale motivo, il maggior beneficio che si può trarre dalla loro carica di trasformazione si ha quando si esprime una politica integrata, unitaria e di sistema, che non si limiti ad ambiti specifici, settoriali o territoriali, ma integri trasversalmente le diverse competenze sull'innovazione tecnologica che si trovano frammentate in vari ambiti o sedi istituzionali. Nei due rami del Parlamento diverse Commissioni permanenti si trovano ad affrontare separatamente e per le rispettive competenze materie sempre più influenzate in modo trasversale dall'innovazione tecnologica: istruzione, ricerca, industria, turismo, sanità, giustizia, pubblica amministrazione,

telecomunicazioni, solo per citarne alcune. Occorre pertanto dotare il nostro Parlamento di un organismo che sia luogo di dibattito, impulso e valorizzazione dell'innovazione tecnologica per i suoi aspetti di risorsa di sistema che necessita di un approccio unitario, coerente e complessivo.

Con il presente disegno di legge si intende pertanto istituire una Commissione parlamentare bicamerale, denominata «Commissione parlamentare per l'innovazione tecnologica», cui spetta il compito di promuovere, indirizzare e controllare l'attuazione delle politiche in materia di innovazione tecnologica nel sistema Paese. L'obiettivo è assicurare il rafforzamento del ruolo dell'Italia come protagonista di una fase storica fortemente condizionata dalla capacità innovativa di ciascun sistema Paese, promovendo un'azione integrata da parte dei soggetti interessati nell'ambito di un indirizzo coerente che solo una Commissione bicamerale può offrire ed attuando, nel contempo, un costante monitoraggio delle attività poste in essere per il raggiungimento dell'obiettivo indicato. Non vi è dubbio che tali indirizzi, oggetto di un ampio dibattito maturato nel Paese anche a seguito di iniziative istituzionali perseguite sin dalla scorsa legislatura, potranno essere rafforzati sulla base di uno specifico impegno del Parlamento ampiamente condiviso.

In tal modo si favorisce la modernizzazione dell'Italia, in particolare attraverso l'accelerazione dell'economia di rete e sviluppando un modello di società dell'informazione in cui il coordinamento delle iniziative è finalizzato a facilitare i rapporti tra i cittadini e a superare ogni fenomeno di esclusione, ad incrementare la competitività delle imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie

digitali, nonché a ridurre gli sprechi e ad assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la produttività delle amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi pubblici.

Tali finalità sono indicate nel comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 1, comma 2, invece, indica la composizione della Commissione che dovrà essere costituita da un numero totale di quaranta membri, di cui venti Senatori e venti deputati. Essi sono nominati dai rispettivi Presidenti delle Assemblee di appartenenza, su designazione dei gruppi parlamentari costituiti ed in proporzione al numero dei componenti i gruppi medesimi.

Al comma 3 del medesimo articolo 1 viene disciplinato l'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, due vicepresidenti e due segretari che la Commissione elegge al suo interno.

Il comma 4 prevede che la Commissione possa richiedere tutti i necessari elementi al

fine di poter disporre di adeguati strumenti istruttori sui quali basare la propria attività di indirizzo e controllo.

Il comma 5, infine, prevede l'obbligo della Commissione di predisporre una relazione, con cadenza almeno annuale, sull'attività svolta dalla stessa; tale documento dovrà essere presentato a ciascuno dei due rami del Parlamento. In tale atto la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può segnalare l'esigenza di apportare modifiche alla legislazione vigente in materia, che attualmente trova la sua fonte più rilevante nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, recante disposizioni integrative e correttive al medesimo codice.

L'articolo 2 stabilisce che le spese di funzionamento della Commissione siano a carico, in parti uguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e di quello della Camera dei deputati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Commissione per l'innovazione tecnologica)*

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'innovazione tecnologica, di seguito denominata «Commissione», con compiti di promozione delle politiche, anche comunitarie ed internazionali, concernenti l'uso di nuove tecnologie, ed in particolare di quelle dell'informazione e della comunicazione, necessarie a realizzare la modernizzazione del sistema Paese, con riferimento, fra l'altro, all'economia, alle infrastrutture immateriali, alla pubblica amministrazione, all'inclusione digitale, nonché con compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione delle politiche stesse.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari ed in proporzione al numero dei componenti i gruppi medesimi.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme formano l'Ufficio di Presidenza.

4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi coinvolti nel processo di sviluppo tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Art. 2.

*(Spese di funzionamento)*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.





